



STATUTO

DEL CORPO MUSICALE DI DELEBIO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Approvato il
dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Corpo Musicale

STATUTO DEL CORPO MUSICALE DI DELEBIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I – DELLA ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – (Della costituzione)

1. È costituito, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Corpo Musicale di Delebio APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'Associazione ha sede legale in via Cesura 2 nel Comune di Delebio (SO). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato secondo la procedura di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

Art. 2 – (Dello Statuto, della sua efficacia ed interpretazione)

1. L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
3. Lo Statuto è interpretato secondo le norme dettate per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice civile.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto e la disciplina di dettaglio.

Art. 3 – (Delle finalità)

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e riunisce tutti coloro che amano la cultura musicale e vogliano sostenere l'associazione.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - d. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (organizzazione scuola di musica, promozione della cultura musicale e artistica in genere, promozione dell'attività bandistica)

- i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (organizzazione di manifestazioni musicali e socio-culturali anche nello spirito della solidarietà sociale).
3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
4. L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 4 – (Delle persone dei Soci)

1. Sono ammesse all' Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, adoperandosi per contribuire a perseguirli, e che accettino il presente Statuto ed i Regolamenti interni. Il numero di Soci è illimitato purché superiore a 7 persone fisiche.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione deve specificare le proprie complete generalità. Esse sono inserite nel Libro dei Soci.
3. L'ammissione può essere accettata oppure negata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'espulsione, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto e in conformità ai Regolamenti attuativi.

Art. 5 – (Dei diritti e dei doveri dei Soci)

1. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8 c. 2) direttamente o per delega e di presentare la propria candidature agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposite delibera del consiglio direttivo.

2. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associative secondo l'importo (minimo) stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 6 – (Del recesso e dell'esclusione del Socio)

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
2. Il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Decade automaticamente il Socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Socio, in maniera grave:
 - a. Danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
 - b. Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c. Sia oggetto di gravi e ripetuti richiami sanzionatori da parte del Consiglio.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che notifica la possibilità di esperire ricorso interno nei tempi e modi preveduti dall'apposito Regolamento.
6. Il Socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III – DEGLI ORGANI SOCIALI

CAPO I – Degli organi sociali in generale

Art. 7 – (Degli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Consiglio Direttivo;
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

CAPO II – Dell'Assemblea dei Soci

Art. 8 – (Dell'Assemblea dei Soci in generale)

1. L'Assemblea dei Soci è composta da quanti abbiano completato efficacemente la procedura di iscrizione stabilita dall'articolo 4 del presente Statuto e siano altresì in regola con il versamento della quota associativa.
2. I Soci minorenni possono partecipare all'Assemblea ed il loro voto potrà essere espresso dal legale rappresentante.

Art. 9 – (Delle funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed inoltre:
 - a. Approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il preventivo dell'esercizio in corso e il conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b. Elegge il Presidente e il Vicepresidente;
 - c. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - d. Approva lo Statuto e le sue modificazioni;
 - e. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione dei beni sociali ai sensi del Titolo VI;
 - f. Delibera su tutte le altre materie previste dal presente Statuto espressamente demandate all'Assemblea nonché su tutte le materie strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10 – (Delle convocazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Corpo Musicale, almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza. La convocazione è validamente effettuata anche con l'esposizione nei locali dell'Associazione della delibera di convocazione.
2. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno della seduta, specificando se la convocazione sia fatta in via ordinaria o straordinaria.
3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto.
4. L'Assemblea è convocata anche su richiesta di sette componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di un decimo dei Soci.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vicepresidente. Se entrambi sono assenti, presiede il più anziano tra i membri del Consiglio Direttivo, escludendo il Segretario.

Art. 11 – (Della natura delle Assemblee e dei quorum costitutivi e deliberativi)

1. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. È convocata in via ordinaria per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* in via straordinaria per le deliberazioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettere *d)* ed *e)*.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno tre quarti (3/4) dei Soci. In seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il 50% + 1 dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati. In nessun caso si computano i voti di astensione.
4. Ogni Socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Art. 12 – (Della verbalizzazione)

1. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

CAPO III – Del Consiglio Direttivo e del Presidente

Art. 13 – (Della composizione e della durata)

1. Il Consiglio Direttivo si compone di quindici membri, eletti tra i Soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, che siano parte dell'Associazione da almeno un anno. Esso è costituito da:
 - a. Il Presidente dell'Associazione;
 - b. Il Vicepresidente;
 - c. Il Segretario;
 - d. Il Tesoriere;
 - e. Il Direttore Organizzativo;
 - f. Il Consigliere delegato ai rapporti con la Scuola di Musica
2. I componenti del Consiglio Direttivo il Presidente e il vicepresidente sono eletti dall'Assemblea secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti più di cinque membri che siano musicanti effettivi. La modifica del Regolamento elettorale non comporta obbligo di revisione statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni. Tutti i componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo, in fase di attribuzione delle cariche interne, può stabilire, in ragione di opportunità contingenti, e a seguito di debita motivazione nel verbale di seduta, di assommare una o più cariche, ovvero di non assegnarne talune. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere debbono obbligatoriamente essere attribuite e non sono cumulabili tra loro. La carica di Vicepresidente non è assommabile a quella di Presidente, ma a qualsiasi tra le altre. I consiglieri eccedenti il numero di cariche, ridotte per accorpamento o mancata assegnazione, assumono la qualifica di Consiglieri semplici.

Art. 14 – (Delle funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, in generale, cura ogni problema dell'Associazione; in particolare:
 - a. Nomina al proprio interno, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Organizzativo e il Consigliere delegato ai rapporti con la Scuola di Musica;
 - b. Delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
 - c. Assume deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
 - d. Redige e approva i Regolamenti dell'Associazione;
 - e. Propone all'Assemblea modifiche statutarie;

- f. Approva in via preliminare il rendiconto preventivo e consuntivo, redatto dal Tesoriere, con i relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea;
- g. Cura l'ordinaria amministrazione;
- h. Delibera la quota associativa annua minima;
- i. Fissa le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- j. Elabora, con la collaborazione del Maestro, il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
- k. Seleziona i candidati e sceglie il Maestro del Corpo Musicale e della Scuola di Musica;
- l. Elabora l'eventuale programma ricreativo culturale della Banda Musicale;

Art. 15 – (Delle convocazioni e delle sedute del Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
- 2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano sette Consiglieri.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 16 – (Della verbalizzazione)

- 1. Di ogni seduta è redatto un verbale ad opera del Segretario ovvero, in mancanza, di uno dei consiglieri presenti al Consiglio, escluso chi presiede la seduta.
- 2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inserito nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
- 3. Ciascun Socio ha il diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

Art. 17 – (Del Presidente)

- 1. Il Presidente del Corpo Musicale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei Soci presenti. dura in carica 4 anni e può essere rieletto senza limite di tempo.
- 2. Il Presidente ha il compito di:
 - a. Rappresentare l'associazione;
 - b. Convocare e presiede le Assemblee straordinarie ed il Consiglio Direttivo;
 - c. Dirigere e coordinare le attività;
 - d. Firmare gli atti dell'associazione;
 - e. A sua discrezione può delegare a singoli Consiglieri compiti di sua spettanza.
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci ad ogni effetto il Vicepresidente.
- 4. Le dimissioni o la decadenza del presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 18 – (Del Vicepresidente)

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, ovvero qualora il Presidente gli deleghi espressamente talune delle sue attribuzioni.

Art. 19 – (Del Segretario)

1. Il Segretario, nominato a maggioranza semplice, cura il recapito degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la verbalizzazione delle rispettive sedute.
2. Tiene la corrispondenza dell'Associazione, procedendo alla sua rubricazione e distribuzione.
3. Il Segretario cura altresì la tenuta dei Libri dei Soci e dei Libri dei verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Controfirma tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – (Del Tesoriere)

1. Il Tesoriere si attiene alle direttive del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Musicale. È nominato a maggioranza semplice. Su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del rendiconto preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti di conto bancari e tutto quanto attiene all'attività contabile. Provvede ad espletare le pratiche e gli obblighi fiscali.

Art. 21 – (Del Direttore Organizzativo)

1. Il Direttore Organizzativo assiste e stimola i vari servizi e fa in modo che ogni cosa ed azione dell'Associazione proceda regolarmente. Il Direttore Organizzativo, in particolare, cura l'organizzazione delle manifestazioni (concerti, servizi, assemblee), i rapporti con la stampa, gli scambi con altri gruppi musicali, e quant'altro inerente all'organizzazione pratica dell'attività dell'Associazione.

Art. 22 – (Del Consigliere con delega ai rapporti con la Scuola di Musica)

1. Il Consigliere con delega ai rapporti con la Scuola di Musica è preposto all'organizzazione della Scuola di Musica. Informa il Consiglio Direttivo delle esigenze e delle richieste sorte tra gli Allievi e i Genitori e si rapporta con gli insegnanti e il coordinatore della scuola.

Art. 23 – (Delle cause di cessazione anticipata dalla carica di Consigliere)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, i membri del Consiglio Direttivo cessano dal loro incarico, per mozione di censura, nonché per dimissioni volontarie dalla carica amministrativa, rimesse nelle mani del Segretario, che non fanno perdere la qualifica di Socio.

2. In caso venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara eletti gli eventuali candidati che alle ultime elezioni non abbiano ottenuto preferenze sufficienti per accedere al Consiglio. In mancanza, convoca l'Assemblea dei Soci per provvedere a nuove elezioni nelle forme e modi previsti dal Regolamento elettorale di cui all'articolo 13 comma 2.
3. Qualora venga meno, a seguito di dimissioni, almeno la metà del Consiglio Direttivo (otto), il Presidente dimissionario, ovvero in mancanza il Vicepresidente o il Socio più anziano, convoca senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

CAPO IV – (Presidente Onorario - Maestro - Suonatori – Soci volontari)

Art. 24 – (Del Presidente Onorario)

1. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di conferire la carica di Presidente Onorario dell'associazione ad un socio effettivo per particolari meriti associativi e per l'impegno profuso, in qualsiasi forma, verso il Corpo Musicale di Delebio.

Art. 25 – (Del Maestro)

1. Il Maestro è nominato dal Consiglio Direttivo, cura ed è responsabile della Scuola di Musica, coordina l'istruzione gli allievi, cura in particolar modo lo stile del Corpo Musicale.

Art. 26 – (Dei Suonatori)

1. I Suonatori hanno il dovere di partecipare con regolarità alle prove ed ai servizi stabiliti, osservandone gli orari fissati. Devono attenersi alle disposizioni del Maestro nelle varie esecuzioni.

Art. 27 – (Dei Soci volontari)

1. I Soci volontari che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito associativo sono iscritti nell'apposito libro soci volontari.

TITOLO V – DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 – (Delle risorse economiche dell'Associazione)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative, corrispettivi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, eventuale attività commerciale, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 29 – (Dell'esercizio finanziario)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Tesoriere, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, redige il rendiconto preventivo e quello consuntivo.
3. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, al fine poter essere consultato da ogni Socio.

Art. 30 – (Della distribuzione delle risorse)

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 31 – (Delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI – DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 32 – (Dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio sociale)

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato, per qualsiasi causa, dall'Assemblea in convocazione straordinaria ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera e), e dell'articolo 11 comma 3.
2. A seguito della delibera di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

TITOLO VII – DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – (Delle disposizioni finali)

1. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci, ed entra in vigore dalla sua approvazione, per le parti di immediata applicabilità.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e le ulteriori norme di legge applicabili.
3. La copia del presente Statuto, munita delle firme autografe dei Consiglieri, è conservata presso la Sede sociale ad opera del Segretario.
4. Una copia dello Statuto è esposta pubblicamente presso la Sede sociale per tutto l'anno 2022 affinché ciascun Socio possa prenderne cognizione.

Art. 34 – (Delle disposizioni transitorie)

1. Unitamente all'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea dà incarico al Presidente di provvedere alla registrazione del medesimo presso l'Agenzia delle Entrate, nonché al compimento di tutte le formalità ad esso connesse.
2. Entro la fine della Consiliatura in corso, il Consiglio Direttivo provvede ad uniformare alle nuove disposizioni approvare i Regolamenti già in vigore, ovvero ad adottarne di nuovi, e in particolare quello di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Quanto altrove diversamente disposto rispetto al contenuto del presente Statuto è da ritenersi abrogato.